

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso pubblico

Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica

in attuazione della legge regionale. 6 luglio 2020, n. 53

Scadenza 15 settembre 2020

Premesso che:

- Il Consiglio regionale ha ritenuto necessario intervenire in sostegno del settore dello sport dilettantistico, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione dell'attività sportiva, riconoscendo che tale attività ha vissuto, a seguito dell'emergenza da coronavirus oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico.
- Essendosi verificata la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale, il Consiglio regionale ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, coerentemente con gli indirizzi dati dalla Giunta regionale, un sostegno economico diretto alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva, attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;
- La legge regionale 6 luglio 2020, n. 53/2020 "Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica" (Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima del 10 luglio 2020) stabilisce che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

Tutto ciò premesso, si rende noto quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico-fisico della persona, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a favore delle

società sportive dilettantistiche (SSD) e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e gli organismi sportivi, colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità del presente avviso: società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione del contributo

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono partecipare al presente avviso devono presentare la domanda di concessione del contributo, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/societasportiveon/default>, nella sezione "Avvisi, bandi e gare".
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di un contributo per l'avviso pubblico "Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione all'avviso.
4. La domanda si compone della seguente dichiarazione e documentazione obbligatoria, a pena d'irricevibilità:
 - a) dichiarazione di iscrizione al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale alla data di pubblicazione della Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima del 10 luglio 2020);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica, con indicazione dell'impianto sportivo e della durata della gestione;

- c) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa scannerizzata; copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
5. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal sottoscrittore in uno dei seguenti modi:
- a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa apposta in originale su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata. In questo caso la domanda dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹
6. Le dichiarazioni effettuate in sede di domanda di contributo sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e comportano le conseguenze previste nel suddetto decreto, che rivestono anche carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 3 del presente avviso dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre la data di martedì 15 settembre 2020, in una delle seguenti modalità:
- a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il servizio web ap@ci all’indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione;²

La domanda dovrà riportare quale oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico “Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche”.

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull’istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a quanto previsto all’art. 3 del presente avviso pubblico, saranno considerate irricevibili.

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

² Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.

3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 5 – Requisiti di ricevibilità della domanda

1. La domanda di concessione del contributo, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ricevibile a condizione che il soggetto richiedente possenga tutti i requisiti formali che lo certifichino alla data dell'entrata in vigore della , come uno dei soggetti compresi tra quelli indicati all'art. 2.
2. Il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, costituisce requisito di ricevibilità: l'iscrizione, alla data di pubblicazione della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53, al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 6 – Risorse disponibili

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, ammonta a complessive euro 1.556.719,50.

Art. 7 – Valutazione delle domande e determinazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento automatico, in misura fissa, di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate, dopo che il competente ufficio avrà verificato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 1.500,00 euro per ogni avente diritto.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica ed intestato al soggetto beneficiario, in un'unica soluzione per l'intero ammontare dell'importo concesso, entro il 30 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 5 della Lr. 53/2020.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari devono presentare al Consiglio regionale della Toscana, Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia una relazione sull'impiego delle somme ricevute, con una delle modalità indicate all'art. 4 per la presentazione della domanda di concessione.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 10 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sono inoltre pubblicati sul sito della Giunta regionale e sul BURT.
2. Sarà data diffusione al presente avviso pubblico anche attraverso i canali di comunicazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e di ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana.
3. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, contattando:

Elisabetta Severi: 055/23.87.568 – e.severi@consiglio.regione.toscana.it

Anna Maria Alfaro: 055 2387391- a.alfaro@consiglio.regione.toscana.it

4. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del "Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione,

URP e Tipografia del Consiglio regionale” e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi e gare” entro il 10 ottobre 2020. Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore comunicazione riferita all’avviso pubblico in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

5. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 11 - Obblighi relativi alla pubblicazione

1. A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti: 1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 3. le associazioni, Onlus e fondazioni; 4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 12 –Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Enza Gori, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. 055/23.87.638; email: e.gori@consiglio.regione.toscana.it.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Elena Pianea.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Elena Pianea. Tel: 055/238.74.40 – e-mail: e.pianea@consiglio.regione.toscana.it.